POLITECNICO DI TORINO
Repository ISTITUZIONALE

Bellezze panoramiche '22-'22. Innovare le norme di tutela

Original
Bellezze panoramiche '22-'22. Innovare le norme di tutela / Cassatella, C.. - ELETTRONICO. - (2015), pp. 1410-1417. (XVIII Conferenza Nazionale SIU - Società Italiana degli Urbanisti ITALIA '45-'45. RADICI, CONDIZIONI, PROSPETTIVE Venezia (Italia) 11-13 giugno 2015).

Availability:
This version is available at: 11583/2637958 since: 2016-03-21T10:02:59Z

Publisher:
Planum Publisher

Published
DOI:

Terms of use:

This article is made available under terms and conditions as specified in the corresponding bibliographic description in the repository

Publisher copyright

(Article begins on next page)

18 November 2026

ITALIA
45 - 45

Radici, condizioni, prospettive

TERRITORI DELL'ECONOMIA - SPAZI DELL'AGRICOLTURA FRA PRODUZIONE E RIPRODUZIONE - UN TERRITORIO SEMPRE PIÙ A RISCHIO - MISERIA E RICCHEZZA - TRAMA PUBBLICA E GIUSTIZIA SPAZIALE - LA CASA E L'ABITARE - L'ITALIA FRA PALINSESTO E PATRIMONIO - ACQUA, MOBILITÀ, ENERGIA - BENI COLLETTIVI E PROTAGONISMO SOCIALE

Coordinatori
Francesco Gastaldi, Nicola Martinelli

Discussant
Enrico Fontanari, Francesco Bandarin

La pubblicazione degli Atti della XVIII Conferenza nazionale SIU è il risultato di tutti i papers accettati alla conferenza. Solo gli autori regolarmente iscritti alla conferenza sono stati inseriti nella pubblicazione.
Ogni paper può essere citato come parte degli Atti della XVIII Conferenza nazionale SIU, Italia '45-'45, Venezia 11-13 giugno 2015, Planum Publisher, Roma-Milano 2015.

© Copyright 2015

Planum Publisher

Planum Publisher
Roma-Milano
ISBN: 9788899237042
Volume pubblicato digitalmente nel mese di dicembre 2015
Pubblicazione disponibile su www.planum.net, Planum Publisher

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzoeffettuata, anche ad uso interno e didattico,non autorizzata.
Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

ITALIA
45 · 45
Radici, Condizioni, Prospettive
Atti della XVIII Conferenza Nazionale SIU Società Italiana degli Urbanisti
Venezia, 11-13 giugno 2015
Planum Publisher ISBN 9788899237042

Bellezze panoramiche '22-'22. Innovare le norme di tutela

Claudia Cassatella
Politecnico di Torino
DIST - Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
Email: *claudia.cassatella@polito.it*

Abstract
Come un secolo fa, la tutela della bellezza del paesaggio resta una preoccupazione sociale avvertita, da cui scaturisce una chiara istanza nei confronti delle politiche pubbliche, non disgiunta da interessi riconducibili alla prospettiva della valorizzazione (in un fiorire di interventi fisici ed immateriali su belvedere e percorsi panoramici). In Italia, la recente stagione di pianificazione paesaggistica post-Codice vede affacciarsi il tema del paesaggio scenico come chiave interpretativa a scala territoriale. Tra queste esperienze si colloca quella piemontese delle *Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio*. Esse provano a definire un campo d'azione per l'urbanistica, indagando ciò che è possibile assoggettare a disciplina, per sottrarre i valori scenici del paesaggio all'alea di intrattabilità.
Una rassegna di esperienze internazionali mostra strumenti disponibili per la gestione dei sistemi di relazioni visive nelle attività di governo del territorio, mentre l'elaborazione tecnica nazionale non sembra ancora adeguata al ruolo strategico che l'apprezzamento visivo del paesaggio ha nelle prospettive di valorizzazione del patrimonio.

Parole chiave: landscape, conservation and preservation, tools and techniques.

1 | Diritto alla bellezza e tutela del paesaggio: un'istanza sociale, un lavoro *démodé*

I beni paesaggistici costituiscono il 46,9% del territorio italiano (MiBACT, Sitap). Quasi la metà della nazione è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ed è quindi soggetta alle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dl 42/2004 s.m.i.) che impongono "la determinazione di specifiche prescrizioni d'uso" (art. 143). Prescrizioni intese, nel caso di 'Immobili ed aree di notevole interesse pubblico', ad "assicurare la conservazione dei valori espressi" e, nel caso di 'Aree tutelate per legge', ad "assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione" (*ibidem*).
Il lavoro di determinazione normativa, svolto d'intesa tra Stato e Regioni, è tuttora in corso, a più di dieci anni dal Codice[1], cosicché, in questo momento, ciò che si può o non si può fare per tutelare (e valorizzare) il patrimonio nazionale non è materia dei piani, ma delle Commissioni locali per il paesaggio, cui le regioni hanno opportunisticamente delegato la competenza sulla valutazione di compatibilità paesaggistica degli interventi. Valutazioni caso per caso, in assenza di piani e di norme: l'opposto dell'intenzione del legislatore[2]. Le ragioni di questa disfatta della pianificazione possono essere molteplici, ma non è

[1] Solo due Regioni sono giunte all'approvazione del Piano paesaggistico regionale (Puglia e Toscana), e una terza (Piemonte) alla conclusione del lavoro del tavolo tecnico Stato-Regione.
[2] La prima versione del Codice (2004) associava il processo di valutazione di compatibilità paesaggistica all'esistenza di un piano. Nel 2008, venne data la possibilità alle Regioni di subdelegare la verifica di compatibilità paesaggistica. Tale possibilità è stata

ininfluente il fatto che l'urbanistica regolativa sia stata trascurata dalla ricerca disciplinare, che, ha indagato con più fervore la possibilità di rompere con la tradizione vincolistica e di introdurre approcci strategici nel campo del paesaggio.
Questa disattenzione potrebbe essere giustificata, ad un secolo dalla prima legge "Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico" (L 11 giugno 1922, n. 778), se potessimo considerare la materia consolidata e non passibile di innovazione. Ma osservando le norme dei piani vigenti, si potrebbe persino trarre la conclusione che alcune Regioni italiane siano prive di viabilità panoramica, dal momento che i loro piani paesaggistici non se ne occupano (Bertrandi, 2010). Passando al livello dei piani locali, il paesaggio scenico è assente, con poche eccezioni, e le norme tecniche di attuazione mostrano povertà d'idee e di dispositivi. "Le distanze, le misure e le altre norme necessarie" invocate dalla legge del 1922 sono ancora, nella quasi generalità dei casi, distanze di rispetto parametriche (Tabella I), concepite e individuate in due dimensioni (la visione zenitale delle carte urbanistiche), rudimentali ma sufficienti a mettere al sicuro gli apparati burocratici nel rilasciare i titoli autorizzativi[3]. Quale sia poi l'effetto, nella realtà a tre dimensioni, ognuno può giudicare.

Tabella I| Fasce di rispetto visivo nella normativa urbanistica italiana, alcuni esempi.

Distanza	**Denominazione**	**Strumento**
20 ml (dall'asse della strada)	*Bordi di valorizzazione della viabilità panoramica* (inedificabilità)	Comune di Assisi, PRG 2010 (art.2.3.2)
50 m (distanza minima dal ciglio stradale)	*Strade di crinale e di mezza costa* (limiti di altezza: altezza massima delle costruzioni inferiore a un metro rispetto alla quota della strada)	Regione Lazio, PTPR 2007 (art. 49 c.6)
20 ml in corrispondenza dei coni visuali e per una profondità di 300 o comunque fino alla prima barriera visiva	*Coni visuali* di categoria 1 (inedificabilità e tutela degli elementi di gradevolezza)	Comune di Cortina d'Ampezzo, PAT 2012 (art 8 c. 19-22)
Ambito circolare di raggio 200 ml dall'asse verticale	*Emergenze visuali* (non interferenza visiva)	Comune di Assisi, PRG 2010 (art.2.3.7 c.2)
30 m dalla linea di crinale	*Crinali* (in edificabilità e altri divieti: no antenne, discariche, e simili)	Provincia di Perugia, PTCP 2000 (art. 35 c. 6)

L'aspetto scenico-percettivo, che pure costituisce un aspetto determinante per definire il concetto stesso di paesaggio, è uno degli aspetti del paesaggio più difficili da rendere oggetto di norma, essendo costituito da relazioni immateriali. Tuttavia, la 'bellezza' è alla base delle motivazioni di tutela di tutti i beni individuati ai sensi dell'art. 136 del Codice, e in particolare delle 'bellezze panoramiche': "d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze"[4]. Nell'ultimo secolo sono state messe in luce una molteplicità di dimensioni valoriali del paesaggio, per superarne la visione 'estetizzante'. Acquisita la sua multidimensionalità, si potrà ora tornare ad occuparsi 'anche' di estetica, ammettendo che la bellezza resta il principale motivo di interesse per il paesaggio (Cassatella e Bagliani 2012).
Il Rapporto sul benessere sociale dell'ISTAT (risposta italiana alla linea di ricerca OCSE e OECD sulla misura del benessere) include 'paesaggio e patrimonio culturale' tra le dimensioni della valutazione, con lo slogan "il diritto alla bellezza" (CNEL-ISTAT 2014). Come un secolo fa, la tutela della bellezza del paesaggio resta una preoccupazione sociale avvertita, da cui scaturisce una chiara istanza nei confronti delle politiche pubbliche, non disgiunta da interessi riconducibili alla prospettiva della valorizzazione. Il godimento del paesaggio scenico è ancora una motivazione importante nell'apprezzamento dei luoghi e nei flussi turistici, cui risponde un fiorire di interventi fisici ed immateriali su belvedere e percorsi panoramici. Le trasformazioni che interessano panorami o *skyline* consolidati nell'immaginario collettivo destano allarme sociale, arrecando un danno ad un bene comune, ma anche un 'danno d'immagine' a beni, come gli *skyline* 'da cartolina', che offrono un contributo al sistema economico.

colta immediatamente, in nome della sussidiarietà, generando una parcellizzazione di Commissioni Locali che enfatizza, anziché diminuire, il rischio di discrezionalità.

[3] Le considerazioni esposte sono basate su una rassegna normativa dei piani con valenza paesaggistica, svolta nell'ambito della ricerca "I beni paesaggistici: criteri di analisi e di disciplina" (Convenzione tra MiBAC, Direzione Regionale del Piemonte e Politecnico di Torino-DIST, responsabile scientifico Claudia Cassatella, 2012-2013), nel 2012, rapporto di ricerca inedito. Gli esempi riportati in Tabella I sono tratti dai piani più interessanti rispetto al tema del paesaggio scenico.

[4] Allo stato attuale è impossibile quantificare la quota di territorio soggetta a tutela per questo specifico motivo (occorrerà infatti attendere l'aggiornamento del Sitap ministeriale conseguente al processo di 'vestizione dei vincoli' cui si è fatto cenno).

Il processo di verticalizzazione delle città europee (Appert e Montes 2014; ANR, Project SKYLINE) si manifesta ormai anche in Italia (Figura 1). Le tecniche di valutazione degli impatti visivi, ormai sofisticate, sono uno strumento che arriva troppo tardi (così come le valutazioni di compatibilità paesaggistica): è il momento della pianificazione che determina i rischi, attraverso le quantità e le regole dello sviluppo, e che può affrontare in termini progettuali tanto la tutela quanto la creazione di nuovi paesaggi.
Il prossimo paragrafo presenta una rassegna di esperienze internazionali sulla gestione dei valori scenici, riconducibili nell'alveo del governo del territorio.

Figura 1 | Vecchi e nuovi *landmark* nello *skyline* di Torino Per costruire le nuove torri per uffici, la Città ha modificato il proprio regolamento urbanistico, assumendo come limite di altezza quella della Mole antonelliana, simbolo della città.
Fonte: fotografia di C. Cassatella, 2013.

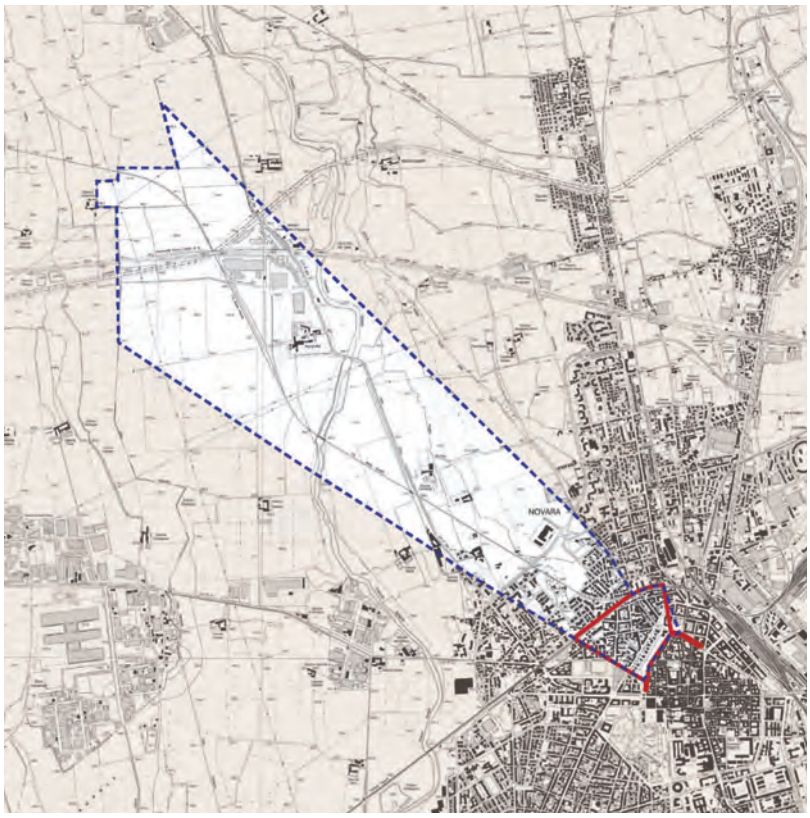

Figura 2 | La 'visuale delle Alpi' dai bastioni di Novara è oggetto di un provvedimento di tutela ex lege 1497/1939. Il PRG 2003 ha esteso la tutela più in profondità, stabilendo un vincolo di altezza. Il cono visivo regolato dal PRG si ferma, ovviamente, al frastagliato confine amministrativo.
Fonte: Cassatella 2014b, rielaborazione da Comune di Novara 2008.

2 | La qualità scenica del paesaggio come oggetto della pianificazione

Il paesaggio scenico-percettivo è oggetto troppo complesso per essere affrontato nella brevità di queste note. Per semplicità, faremo riferimento ad alcuni dei sui suoi mattoni elementari: punti di osservazione, mete e coni visivi (ad esempio, un belvedere e relativo panorama, o un fulcro monumentale e relative vedute). Il valore scenico risiede proprio nel sistema di relazioni visive tra le componenti. La cultura della tutela francese ideò le aree di rispetto intorno ai monumenti, *champ de visibilité* di 500 m (Loi du 25 février 1943). Il concetto di 'fascia di rispetto' ha trovato espressione anche nei provvedimenti italiani con una varietà di misure (Tabella I), facendo centro sia sulle emergenze visive ('visibilità di'), sia sui punti di belvedere e percorsi panoramici ('visibilità da'). Poco frequente, il disegno di coni visivi 'da-a'. Alcuni decreti di vincolo si limitano a delimitare il luogo di belvedere, essendo il panorama troppo ampio e profondo (con il risultato paradossale che le uniche trasformazioni soggette a controllo sono quelle dei parapetti…).
L'individuazione, e il riscontro cartografico, del campo visivo è un presupposto fondamentale per l'applicazione delle norme di tutela (Figura 2). Lo sfondo giuridico ed amministrativo è, ovviamente, da tener presente nel valutare la trasferibilità di altre esperienze, che si presentano assai numerose e varie soprattutto nel mondo anglosassone. Da un lato, possiamo raggruppare i regolamenti municipali, che agiscono su limiti di altezza, ingombri degli edifici e delle costruzioni accessorie, cartellonistica (ad esempio le *view ordinances* nei *municipal code* delle città statunitensi, il *Plan des hauteurs* di Parigi) (Tabella II). Dall'altro, le linee guida per i processi di valutazione e decisione, utili soprattutto a giustificare la tutela, ovvero a individuare la significatività delle vedute e la loro geometria (tra queste, le linee guida di English Heritage, o di altri organismi di tutela, tanto del patrimonio culturale quanto di quello naturale).

Tabella II| Temi chiave per la tutela del paesaggio scenico affrontati da strumenti di pianificazione, alcuni esempi internazionali.

Temi chiave	**Azione**	**Soggetto**	**Strumento**
Fulcri *Landmarks, Panoramas,* *River Prospects* *Linear views, Townscape views*	Limitazione delle altezze nei View corridors	London Greater Authority	London View Managemnet Framework, Supplementary Planning Guidance in: London Plan
Assi prospettici *Fuseaux de protection*	Limitazione delle altezze e della sagoma da assi prospettici	Maire de Paris	Plan des hauteurs, in: Plan Local d'Urbanisme
Fondali e skyline *Mountain View*	Limitazione delle altezze	City of Denver	View plane ordinances, in: revised Municipal Code (2015)
Fondali e skyline *Mountains* *Downtown skyline*	Limitazione delle altezze nei *View corridors*	City of Vancouver	City's View Protection Guidelines, in: General Policy for Higher Buildings (2011)
Fulcri e skyline *Landmarks* *Historic Districts* *Scenic District*	Valutazione delle interferenze (con part. attenzione alla cartellonistica)	NYC (Preservation Commission; Commission on Districts and Restrictions)	NY Landmarks Law (designation); NYC Zoning resolution

Può essere interessante notare come anche le città americane della crescita in altezza (come New York) siano attente a preservare la preminenza di alcuni *landmark*, o di interi brani di *skyline*, così come la visibilità di fondali naturali (ad esempio, le Rocky Mountains a Denver). Anche in Europa, come è ovvio, alcune città hanno impostato sistemi per tutelare la visibilità di fulcri monumentali. Il *London View Management Framework* (GLA [2015] 2012, più volte aggiornato) è degno di nota per l'accuratezza e per l'attenzione al processo di valutazione e consultazione.
Regolamentazioni di coni visivi nelle normative urbanistiche e metodi di *scenery management* esistono da decenni (ad esempio, nella tradizione dei parchi americani) (Cassatella 2014a), ma oggi sono resi assai più praticabili grazie alla diffusione di strumenti per l'analisi spaziale che consentono di calcolare i bacini visivi (*viewshed analysis*), anche in sistemi *open source*, e di modelli tridimensionali del terreno e della superficie[5], in via di diffusione anche nei geoportali delle regioni italiane.

[5] I Paesi Bassi dispongono persino di un Digital Landscape Model, in cui sono tematizzati elementi del paesaggio come siepi e filari. In Italia, alcune regioni distribuiscono tramite geoportale i DTM, altre anche il DSM, integrale o su porzioni. Nel medio periodo, è prevedibile che la copertura sarà completa e open access, grazie alla iniziative e direttive europee.

3 | L'ottica regionale: le Linee guida per il paesaggio scenico del Piemonte

La stagione di pianificazione paesaggistica post-Codice vede affacciarsi il tema del paesaggio scenico come chiave interpretativa a scala territoriale (Cassatella 2011). Una rassegna della normativa dei piani italiani mostra spunti interessanti ma ancora sporadici e incerti. Il PIT 2014 della Toscana ha un allegato denominato *Visibilità e caratteri percettivi*, che presenta un'analisi di visibilità, ma nessun riscontro normativo. Il PTPR 2015 della Puglia ha invece un set di articoli (artt. 84-88) sui 'valori percettivi', ovvero sulla tutela della visibilità da una serie di luoghi individuati cartograficamente. Il PPR 2009 del Piemonte (solo adottato), individua e disciplina (all'art. 30) luoghi di osservazione, mete e relazioni visive[6].
Il Piano paesaggistico della Regione Piemonte è stato dunque tra i primi ad affrontare il tema del paesaggio scenico con un'individuazione di componenti che va molto al di là della mera ratifica dei vincoli in atto, ma introduce invece un'articolazione di temi, puntualmente ripresa nelle Norme tecniche di attuazione. La scala regionale si è rivelata un forte limite sia alla rappresentazione, sia alla specificazione della disciplina.
Per accompagnare il processo di precisazione alla scala locale, prescritto dal piano, sono state concepite le *Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio* (Cassatella 2014b). Esse forniscono un glossario, un metodo di identificazione e di rappresentazione (compresi parametri quantitativi per le analisi di intervisibilità), un set di indirizzi normativi (illustrati), articolati per componenti e per situazioni paesaggistiche. Le Linee guida, commissionate dalla Direzione Regionale del MiBACT, sono state adottate dal Comitato Tecnico di co-pianificazione Stato-Regione per essere applicate nel processo di determinazione della disciplina d'uso dei beni piemontesi[7].
Le Linee guida non hanno, per ora, un valore normativo. Hanno l'ambizione di fornire un ausilio metodologico in un campo che spesso è lasciato inesplorato perché 'soggettivo', quasi fosse intrattabile. Le Linee guida tolgono quest'alibi, pur non potendo fornire soluzioni preconfezionate, 'soluzioni conformi'. L'unica certezza, nel campo del paesaggio, è che la soluzione deve essere cercata luogo per luogo.
L'analisi del paesaggio, ancor più quella del paesaggio scenico percettivo, presenta tuttavia il rischio di generare un vortice di categorie e sottili distinzioni prive di riscontro sul piano normativo, quindi utili solo a confondere le idee del lettore o a nutrire i quadri conoscitivi. Nella ricerca di concretezza ed applicabilità, queste Linee guida sono state concepite rovesciando l'ordine logico consueto: ricercando prima gli indirizzi normativi, poi le definizioni. Ovvero, il campo d'attenzione è stato definito come insieme di elementi e relazioni passibili di essere oggetto di specifica disciplina d'uso, con particolare attenzione alla corrispondenza con le componenti normate dal PPR e con le dizioni del Codice (cosa che spiega anche alcune scelte di impostazione e di lessico). Ogni volta che viene operata una distinzione categoriale (ad esempio, tra fulcri visivi e fulcri visivi isolati), essa risponde all'esigenza di differenziare il comportamento normativo.
Anche le Linee guida utilizzano 'fasce di visibilità' per fare atterrare gli indirizzi normativi. Le fasce sono cinque, dal primo piano al piano di sfondo, ed anche in questo caso la differenza è legata a diversi fenomeni che si vogliono controllare, in corrispondenza con i loro effetti percettivi: se nel primo piano hanno rilievo anche le soluzioni formali dei singoli manufatti, da una certa distanza ciò che conta è la volumetria, il colore o la riflettenza. A quale distanza? La letteratura tecnica, da quella sulle valutazioni di impatto visivo (Churchward et al. 2013) a quella più attenta alla psicologia ambientale (ad esempio Nijhuis, Van Lammeren e Van Der Hoeven 2011), non offre soluzioni univoche, poiché si tratta di convenzioni che andrebbero verificate in base alle condizioni atmosferiche dei luoghi. Ma non ci si può sottrarre ad una proposta convenzionale ed operativa[8] (Figura 3).

---

[6] Altre esperienze interessanti possono essere riscontrate in piani provinciali (ad esempio, Perugia). Una rassegna normativa estesa a tutte le regioni italiane, ma solo sul tema della viabilità panoramica, in Bertrandi 2010.

[7] Allo stesso modo, sono già state applicate in seno alla Commissione regionale per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, nonché negli studi per il piano di gestione del Sito Unesco delle Residenze Sabaude (Politecnico di Torino – DIST, *Il paesaggio delle Residenze Sabaude*, convenzione con MiBACT Direzione Regionale del Piemonte, rapporto di ricerca, Resp. Scient. Mauro Volpiano, 2014). Quest'ultimo caso testimonia come tutela, gestione e valorizzazione territoriale siano legati.

[8] Le Fasce di visibilità proposte dalla Linee guida sono le seguenti:
Primo piano: L'area di osservazione (0-500 m) di cui si distinguono gli elementi singoli e si percepiscono fattori multisensoriali quali suoni e odori; Piano intermedio: L'area di osservazione (500 – 1.200 m) in cui sono avvertibili i cambiamenti di struttura e gli elementi singoli rispetto ad uno sfondo; Secondo piano: L'area di osservazione (1.200 – 2.500 m) di cui si distinguono prevalentemente gli effetti di tessitura, colore e chiaroscuro; Piano di sfondo: L'area di osservazione (oltre 2.500 m e fino a 5.000 m o, in casi di particolare profondità visiva, 10.000 m) di cui si distinguono prevalentemente i profili e le sagome delle grandi masse.

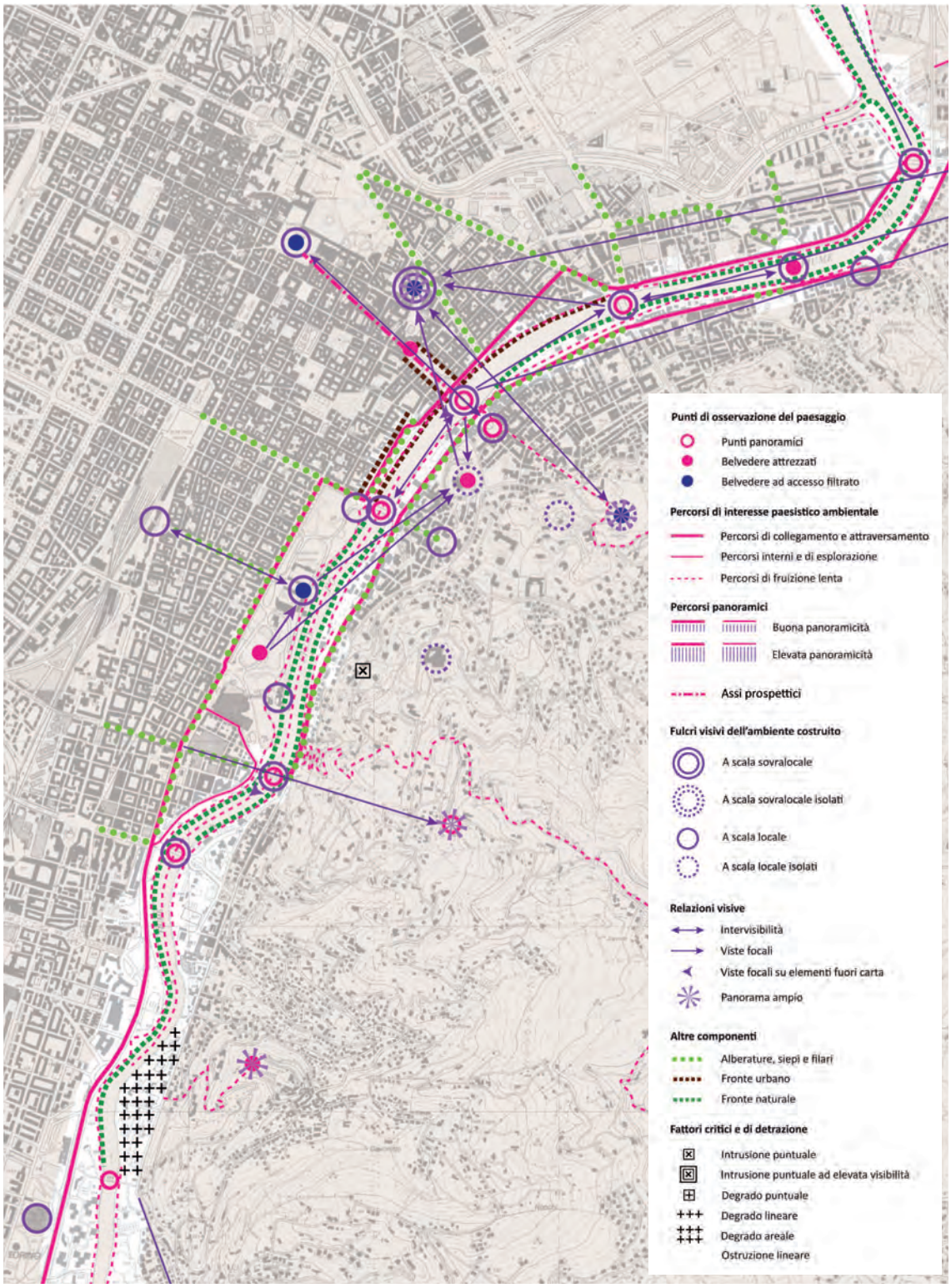

Figura 3 | Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio della Regione Piemonte. Esempio di carta dei caratteri scenici, relativa all'area vincolata delle Sponde del Po in Torino. Alle categorie in legenda corrispondono indirizzi normativi.
Fonte: Cassatella 2014b.

4 | Prospettive di lavoro: innovare le norme di tutela, con la partecipazione del pubblico

Gli strumenti citati in questo testo, incluse le Linee guida piemontesi, sono strumenti tecnici, che assumono un'ottica 'esperta' e 'top-down', qual è, molto spesso, la tutela. Infatti, nella fase di pianificazione, spesso, il 'notevole interesse pubblico' è un assunto a priori, oggetto di momenti decisionali precedenti. In realtà, questi strumenti possono rivelare la loro utilità proprio nel momento decisionale, per 'istruire le pratiche' e rendere 'visibili' le questioni sul tavolo, anche in processi decisionali aperti alla partecipazione del pubblico, consentendo di nominare e di rappresentare ciò che si percepisce. Molti dei dibattiti giornalistici sulle nuove torri e gli skyline potrebbero essere condotti su basi verosimili, o almeno più informate, andando oltre le consuete semplificazioni – scegliere un oggetto di riferimento (la Mole antonelliana a Torino) e invocare un simbolico metro in meno di altezza.
Il ruolo della percezione sociale non è certo ignoto agli estensori delle varie *view protection ordinance* o *management guidelines*, anzi ne è il presupposto. Ampie parti delle linee guida anglosassoni sono dedicate al processo di consultazione, partecipazione e negoziazione, interno alla fase valutativa e decisionale. Questa è la parte delle esperienze estere più difficilmente applicabile nel nostro contesto amministrativo: impostare processi decisionali basati sul successivo approfondimento dei problemi anziché sulla prescrizione definitiva di soluzioni conformi, adottare linee guida in un campo come quello vincolistico.
Su altri aspetti, invece, la situazione italiana può presentare persino delle opportunità, grazie alla peculiare natura sovra-locale e sovraordinata dei piani paesaggistici: essa permette di prendere in considerazione i sistemi di relazioni sceniche, che travalicano sistematicamente i confini comunali, e di coinvolgere, oltre al paesaggio urbano, il paesaggio naturale e quello rurale. La gestione delle singole componenti chiama in causa i piani locali, ma in un quadro di relazioni sceniche a scala territoriale. Compito dei piani paesaggistici è individuare i capisaldi della visione (luoghi di osservazione, mete e relazioni tra questi), utili in sede di verifica di compatibilità paesaggistica per verificare le interferenze degli interventi, ma ancor più in sede di pianificazione, per le scelte localizzative e per cogliere le opportunità di valorizzazione del paesaggio. Inoltre, i piani regionali possono indurre a prendere in considerazione aspetti più qualificanti della semplice imposizione di altezze massime.
Le esperienze citate, pur brevemente, nel paragrafo 2 dimostrano che oggi la pianificazione paesaggistica ed urbanistica dispone di strumenti per analizzare, rappresentare, gestire e pianificare il paesaggio scenico, quindi può affrontare un lavoro di ricerca e innovazione sulla disciplina d'uso per rendere operativi gli obiettivi di tutela e valorizzazione delle 'bellezze paesaggistiche'. Nei piani paesaggistici più recenti, si possono cogliere segnali di attenzione alla dimensione scenica, almeno a livello ricognitivo. Occorre fare in modo che alle analisi corrisponda una capacità di incidere sulla tutela e sulla valorizzazione. Se, da un lato, sappiamo bene che il paesaggio non si costruisce per vincoli, dall'altro non si tutela attraverso norme in cui "si auspicano [sic] piani, progetti e interventi che".
La difficoltà di approvazione dei nuovi piani paesaggistici mostra che il nodo della tutela è ineludibile (oltre ad essere la dimensione distintiva che giustifica il carattere sovraordinato di tali strumenti) e che serve maggiore elaborazione proprio sulla disciplina d'uso. Un lavoro che spetta agli urbanisti.

Riferimenti bibliografici

Appert M., Montes C. (2014), "The skyline research project. A new field of study in urban morphology: the metropolitan skyline", in: *Urban Morphology*, vol. 18 (1).

Bertrandi M. (2012), *Viabilità panoramica : teorie e metodi per la sua tutela attraverso la pianificazione*, Tesi di laurea magistrale in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (rel. Claudia Cassatella), Politecnico di Torino, http://webthesis.biblio.polito.it/2564/

Cassatella C. (2011), "L'ingresso sulla scena degli aspetti percettivi", in: Peano A. (a cura di) *Fare paesaggio : dalla pianificazione di area vasta all'operatività locale*, Alinea, Firenze, pp. 33-36.

Cassatella C. (2014a), "Landscape scenic values. Protection and management from a spatial-planning perspective", in: Gambino R. e Peano A. (eds.), *Nature Policies and Landscape Policies: Towards an Alliance*, Springer, Dordrecht, pp. 341-351.

Cassatella C. (2014b), *Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio*, MiBACT Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, Regione Piemonte, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST) del Politecnico e Università di Torino,
http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/paesaggio/seminario15mag/paesaggioScenografico.pdf

Cassatella C., Bagliani F. (a cura di, 2012), *Paesaggio e bellezza / Enjoy the Landscape*, Celid, Torino.
CNEL- ISTAT (2014), Rapporto BES 2014. Il benessere equo e solidale in Italia, ISTAT, Roma.
Churchward C. et al. (2013) *Evaluation of methodologies for Visual Impact Assessments*, Washington: US TRB's National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) Report 741.
English Heritage (2011), Seeing the history in the view. A method for assessing heritage significance within views, English Heritage, Londo, http://www.english-heritage.org.uk/publications/seeing-history-view/ .
Landscape Institute (LI) and the Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA) (2013), *Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment GLIVIA* 3rd edition. by Swanwick C. London: Routledge.
Nijhuis S., Van Lammeren R., Van Der Hoeven F. (2011), *Exploring the Visual Landscape*, IOS Press, Amsterdam.
GLA Grater London Authority (2012), *London View Management Framework – Supplementary Planning Guidance*, https://www.london.gov.uk/priorities/planning/supplementary-planning-guidance/view-management

Sitografia

MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, Sistema informativo territoriale ambientale e paesaggistico (Sitap), http://www.sitap.beniculturali.it/
ANR Agence Nationale de la Recherche, Project SKYLINE, Le skyline : un concept opérationnel pour la gouvernance de la silhouette urbaine face au retour des tours à Paris, Lyon et Londres. http://recherche.univ-lyon2.fr/skyline/wordpress/?page_id=98